

Antitrust: sanzionati quattro produttori di patatine fritte per pubblicità ingannevole

06 Marzo 2015
Francesca Russo

Il 17 febbraio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in seguito a diverse denunce di privati e dell’Unione Nazionale Consumatori, ha sanzionato per pubblicità ingannevole con oltre un milione di euro quattro grandi aziende del settore alimentare produttrici di patatine fritte in busta.

In particolare, secondo l’Antitrust, le quattro big del settore, San Carlo, Amica Chips, Pata e Ica Foods, attraverso diciture e immagini suggestive, attribuivano a taluni prodotti specifiche caratteristiche nutrizionali o salutistiche non corrette, conferendo vanti di artigianalità a prodotti in realtà di natura industriale.

Tutte le aziende sanzionate dall’Autorità esibivano un carattere light e dichiaravano un ridotto contenuto di grassi nelle loro confezioni, divulgando, così, informazioni contrarie alla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 1924/06), in quanto la quota di riduzione vantata risultava inferiore a quella consentita (pari ad almeno il 30% a comparazione di un prodotto simile) oppure priva o non adeguatamente accostata, nello spazio visivo e con la medesima evidenza grafica, al termine di raffronto utilizzato come versione base dello stesso prodotto.

Secondo l’Antitrust, tre aziende conferivano poi una particolare enfasi grafica alla presenza di olio d’oliva nelle rispettive confezioni, omettendo di evidenziare l’effettiva percentuale impiegata. Il quantitativo, pari ad appena il 5%, veniva indicato solo sul retro delle buste e risultava assai più basso rispetto ad altri oli vegetali. Allo stesso tempo, Amica Chips, Pata e Ica Foods dichiaravano *vanti di artigianalità* che non corrispondevano alle caratteristiche reali di questi prodotti che, appunto, rimangono di natura industriale.

Inoltre, due aziende, a giudizio dell’Autorità, presentavano in maniera ambigua e omissiva le caratteristiche reali e distintive di alcuni prodotti (**Rustica - le ricette di Cracco** di San Carlo e le diverse varianti di **La patatina** di Amica Chips), **ingenerando così nei consumatori l’erronea convinzione che le confezioni fossero nettamente diverse dal prodotto base o dalla variante aromatizzata.**

E infine, Ica Foods accreditava al prodotto “**Crik Crok & Blue**” proprietà salutistiche che sono risultate ancora controverse nella comunità scientifica e comunque non autorizzate dalla Commissione europea.

Pertanto, l’Antitrust ha deciso di sanzionare le quattro grandi aziende produttrici di patatine fritte per pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 2, del Codice del Consumo, vietandone la continuazione in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti pubblicizzati dai professionisti.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimenti 17 febbraio 2015, nn. 25311, 25312, 25313, 25314)

Il 17 febbraio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in seguito a diverse denunce di privati e dell’Unione Nazionale Consumatori, ha sanzionato per pubblicità ingannevole con oltre un milione di euro quattro grandi aziende del settore alimentare produttrici di patatine fritte in busta.

In particolare, secondo l’Antitrust, le quattro big del settore, **San Carlo, Amica Chips, Pata e Ica Foods, attraverso diciture e immagini suggestive, attribuivano a taluni prodotti specifiche caratteristiche nutrizionali o salutistiche non corrette, conferendo vanti di artigianalità a prodotti in realtà di natura industriale.**

Tutte le aziende sanzionate dall’Autorità esibivano un carattere light e dichiaravano un ridotto contenuto di grassi nelle loro confezioni, divulgando, così, informazioni contrarie alla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 1924/06), in quanto la quota di riduzione vantata risultava inferiore a quella consentita (pari ad almeno il 30% a comparazione di un prodotto simile) oppure priva o non adeguatamente accostata, nello spazio visivo e con la medesima evidenza grafica, al termine di raffronto utilizzato come versione base dello stesso prodotto.

Secondo l’Antitrust, tre aziende conferivano poi una particolare enfasi grafica alla presenza di olio d’oliva nelle rispettive confezioni, omettendo di evidenziare l’effettiva percentuale impiegata. Il quantitativo, pari ad appena il 5%, veniva indicato solo sul retro delle buste e risultava assai più basso rispetto ad altri oli vegetali. Allo stesso tempo, Amica Chips, Pata e Ica Foods dichiaravano *vanti di artigianalità* che non corrispondevano alle caratteristiche reali di questi prodotti che, appunto, rimangono di natura industriale.

Inoltre, due aziende, a giudizio dell’Autorità, presentavano in maniera ambigua e omissiva le caratteristiche reali e distintive di alcuni prodotti (**Rustica - le ricette di Cracco** di San Carlo e le diverse varianti di **La patatina** di Amica Chips), **ingenerando così nei consumatori l’erronea convinzione che le confezioni fossero nettamente diverse dal prodotto base o dalla variante aromatizzata.**

E infine, Ica Foods accreditava al prodotto “**Crik Crok & Blue**” proprietà salutistiche che sono risultate ancora controverse nella comunità scientifica e comunque non autorizzate dalla Commissione europea.

Pertanto, l’Antitrust ha deciso di sanzionare le quattro grandi aziende produttrici di patatine fritte per pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 2, del Codice del Consumo, vietandone la continuazione in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti pubblicizzati dai professionisti.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimenti 17 febbraio 2015, nn. 25311, 25312, 25313, 25314)

TAG: Pratiche commerciali scorrette, pratiche ingannevoli, Tutela consumatori, Diritto dei consumatori

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità

del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***